

Protocollo n. 20024

Genova, 27.11.2014

IL DIRETTORE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/57;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto lo schema di piano formulato con provvedimento n. 16433 del 01.10.2014 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia - Area Monopoli - in pari data, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

Preso atto delle osservazioni pervenute dalla Federazione Italiana Tabaccai, Associazione di categoria, in data 21.10.2014 ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge 241/90 in merito allo schema di piano succitato;

Considerato che nella memoria di intervento le osservazioni formulate dall'Associazione di categoria riguardo alla istituzione di rivendita ordinaria, da ubicarsi nel Comune di Brugnato (SP), attengono alla asserita circostanza che la zona risulterebbe ampiamente servita dalle rivendite n. 1, n. 2 e n. 3 e che, in particolare per le rivendite n. 1 e n. 2 non sarebbero rispettati i parametri di distanza dallo "Shopinn Brugnato 5 Terre Village";

Ritenuto che dette osservazioni non appaiono condivisibili per i seguenti motivi:

- le rivendite speciali n. 2 e n. 3, secondo le affermazioni della F.I.T., disterebbero dallo “Shopinn Brugnato 5 Terre Village” rispettivamente metri 500 e metri 700.

In via preliminare e assorbente deve rilevarsi come le rivendite di cui sopra sono collocate sull’autostrada A12, rispettivamente la n. 2 sulla direzione Genova-Livorno e la n. 3 sulla direzione Livorno-Genova.

Pertanto, è di tutta evidenza come, non solo queste siano accessibili soltanto ai veicoli che percorrono la rete autostradale, e, quindi, risultano fruite da una tipologia di clientela del tutto differente da quella che frequenta lo “Shopinn Brugnato 5 Terre Village”, ma la stessa misurazione della distanza viene evidentemente effettuata dalla F.I.T. senza tener conto delle disposizioni che disciplinano la misurazione del percorso pedonale più breve.

Infatti un percorso pedonale, nel caso di specie, non può, evidentemente, misurarsi dato che l’accesso alla rete autostradale è impedito ai pedoni;

- del pari non appare condivisibile la censura concernente la mancanza del parametro della distanza intercorrente tra la rivendita n.1 sita nel centro del Comune di Brugnato e lo “Shopinn Brugnato 5 Terre Village” in argomento.

Difatti, come si evince dai due sopralluoghi effettuati rispettivamente, in data 17.04.2014 prot. n. 7864 ed in data 18.11.2014 prot. n. 19587, lo “Shoppinn Brugnato 5 Terre Village” dista mt. 643 (misurazione effettuata mediante rotella metrica avuto riguardo alle disposizioni di cui al D.D. 27/03/2013) dalla Rivendita n. 1 a fronte di un parametro minimo di mt. 600 previsto per il Comune di Brugnato.

Il percorso, nonostante la conformazione strutturale dello “Shopinn Brugnato 5 Terre Village” che prevede differenti accessi pedonali, risulta facilmente individuabile a motivo di un unico accesso stradale che dall’angolo nord-est dello “Shopinn Brugnato 5 Terre Village” congiunge la rivendita n.1.

Ritenuto, pertanto, che il contributo offerto dalla F.I.T. non possa, in fatto e in diritto, portare alla modifica dello schema di piano formulato con provvedimento n. 16433 del 01.10.2014 e pubblicato in pari data;

Valutato che l’attivazione della rivendita presente nel piano contempera all’esigenza di garantire all’utenza la capillarità e la razionalità della rete distributiva dei tabacchi sul territorio con l’interesse pubblico della tutela della salute, della tutela dei minori, dell’ordine e della sicurezza pubblica;

Atteso che con la sua attuazione si realizza la maggior fruibilità del servizio da parte degli utenti, il più agevole approvvigionamento per i consumatori e la maggior utilità economica per l’amministrazione e quindi maggior gettito erariale;

Visto che la proposta d’istituzione di rivendita ordinaria presente nel piano rispetta i principi ed i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamenti su richiamati;

Visto l’art. 3, comma 6 del D.M. 38/2013;

APPROVA DEFINITIVAMENTE

il Piano per l’istituzione e successiva assegnazione di una nuova rivendita ordinaria nell’ambito delle zone di competenza della Liguria, da attuarsi nel primo semestre 2015, formulato con provvedimento n. 16433 del 01.10.2014 e pubblicato in pari data, il cui schema allegato è parte integrante e inscindibile del presente atto, e

NE DISPONE

la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli –
Sezione Tabacchi - Piani semestrali Istituzioni di Rivendita - **Piano definitivo**

IL DIRETTORE

(Dr. Marina Manfredi)

f.to Manfredi

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs.n. 39/93

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA MONOPOLI - DIREZIONE TERRITORIALE DELLA LIGURIA VIA CECCHI, 15 - 16129 GENOVA		
PIANO DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 4 DEL D.M. 38/2013, PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE GENERI DI MONOPOLIO NEL 1° SEMESTRE 2015		
Approvato con Determina prot. N. 20024 del 27.11.2014		
PUBBLICAZIONE AI FINI DELL' ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI CUI AGLI ARTT. 9 E 10 DELLA LEGGE N. 241/90		
COMUNE	PROVINCIA	ZONA DI GARA
BRUGNATO	SP	"SHOPINN BRUGNATO 5 TERRE VILLAGE" TUTTI I LOCALI COMMERCIALI

IL DIRETTORE
 DR. MARINA MANFREDI
 F.to MANFREDI
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. lgs.n. 39/93